



Camera di Commercio
Sondrio



Allegato sub a) alla deliberazione n. 40 del 27 marzo 2017

**REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI MEDIAZIONE
DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI SONDRIO IN ASSOCIAZIONE CON L'ORDINE DEGLI
AVVOCATI DELLA PROVINCIA DI SONDRIO**

iscritto al n. 1021 del Registro degli Organismi di Mediazione
istituito presso il Ministero della Giustizia
art. 3 del D.M. 18 ottobre 2010 n. 180

Art. 1 – DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente Regolamento:
 - a) per “Organismo di mediazione”, o semplicemente “Organismo”, si intende il soggetto di natura pubblica, costituito dalla Camera di Commercio di Sondrio in forma associata con l’Ordine degli Avvocati della provincia di Sondrio, ai sensi dell’art. 4, comma 4, del DM 180/2010 ed iscritto al n. 1021 del Registro degli Organismi di mediazione istituito presso il Ministero della Giustizia, deputato a gestire il servizio di mediazione ai sensi della normativa vigente;
 - b) per “Responsabile dell’Organismo” si intende la persona fisica individuata dalla Giunta fra i dirigenti camerali, cui sono attribuiti, i compiti e le prerogative riservate a tale soggetto dalla normativa vigente;
 - c) per “Segreteria” si intende la struttura di supporto, comunque denominata, che cura la gestione delle procedure di mediazione. A capo della segreteria vi è il Responsabile dell’Organismo;
 - d) per “Sovrintendente procedurale” si intende la persona fisica, nominata dall’Ordine degli Avvocati fra i propri iscritti a cui compete la definizione delle regole di svolgimento degli incontri di mediazione e di partecipazione agli stessi.

Art. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento, completo degli allegati che ne fanno parte integrante, si applica alle procedure di mediazione gestite dall’Organismo, salvo quanto previsto dalla legge.
2. Il Servizio di mediazione offre la possibilità di giungere alla composizione delle controversie civili e commerciali, tra due o più parti, in tema di diritti disponibili, comprese le liti tra imprese e tra imprese e consumatori, tramite l’intervento di un mediatore indipendente, imparziale e neutrale.
3. La mediazione o talune fasi di essa, possono svolgersi anche secondo le modalità telematiche di cui all’allegato C), parte integrante del presente Regolamento.

Art. 3 - LA SEGRETERIA

1. La Segreteria amministra il servizio di mediazione e garantisce l’imparzialità dei funzionari che vi operano. I medesimi non possono entrare nel merito della controversia né svolgere attività di consulenza giuridica.
2. La Segreteria tiene un apposito fascicolo informatico per ogni procedimento di mediazione ed assicura adeguate modalità di conservazione e condizioni di riservatezza di tutti gli atti del procedimento ivi contenuti.



3. I documenti depositati si intendono a disposizione di tutte le parti, salvo quanto previsto dall'art. 10 del presente regolamento. In fase di avvio della mediazione – quindi in sede di presentazione della domanda e/o adesione – non sono ammessi documenti e/o comunicazioni riservati al solo mediatore. Eventuale documentazione e/o comunicazioni riservate al solo mediatore possono essere presentate dalle parti esclusivamente in occasione delle sessioni separate durante il procedimento di mediazione.
4. La Segreteria:
 - a) verifica la regolarità e la completezza della domanda di mediazione;
 - b) verifica l'avvenuto pagamento delle spese di avvio e delle spese di mediazione oltre alle spese vive di mediazione ed emette relativa fattura;
 - c) si occupa delle comunicazioni con le parti, con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione;
 - d) su richiesta di parte attesta per iscritto l'avvenuto deposito della domanda e l'avvenuta chiusura del procedimento;
5. Il Sovrintendente procedurale, con proprio atto comunicato preventivamente al Responsabile dell'Organismo, definisce le regole di svolgimento degli incontri di mediazione e di partecipazione delle parti agli stessi, ispirandosi al coinvolgimento personale delle parti e con esclusione di ogni potere di spesa e gerarchico nei confronti del personale camerale.
6. Il Responsabile dell'organismo:
 - a) sovrintende al funzionamento del servizio di mediazione con poteri di gestione, di spesa e gerarchici nei confronti del personale camerale;
 - b) collabora con il Sovrintendente procedurale nella definizione delle regole di svolgimento e di partecipazione degli incontri.

Art. 4 - IL MEDIATORE

1. Il mediatore non decide la controversia ma, durante il primo incontro, chiarisce alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione e, durante il procedimento, le aiuta a cercare la composizione della controversia stessa, tramite la ricerca di un accordo soddisfacente.
2. Il mediatore è individuato dal Responsabile dell'Organismo tra i nominativi inseriti nell'apposito Elenco formato sulla base di standard definiti dall'Unione Italiana delle Camere di Commercio, nel rispetto della normativa vigente.
3. Il numero di mediatori iscritti nell'Elenco è stabilito dal Responsabile dell'Organismo sulla base dei volumi di attività, tenuto conto dell'esigenza di assicurare a ciascun mediatore l'assegnazione di un numero di procedure adeguato rispetto all'obiettivo di accrescimento delle competenze. Il Responsabile dell'Organismo, con proprio provvedimento, procede a disciplinare i casi di sospensione e cancellazione dei mediatori dall'Elenco al fine di garantire il buon andamento dell'Organismo.
4. Il mediatore non deve trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dal d.lgs. n. 28 del 2010 e da specifiche norme di legge e regolamentari, nonché dal codice etico di mediazione, di cui all'allegato B), che va considerato parte integrante del presente Regolamento.
5. Il mediatore deve sottoscrivere un impegno a svolgere la propria attività in esclusiva su base provinciale a favore dell'Organismo di mediazione della Camera di commercio di Sondrio. In mancanza di tale impegno il mediatore non può essere iscritto all'elenco e, ove già iscritto, ne viene cancellato.
6. Prima dell'inizio di ciascun procedimento di mediazione e comunque prima dell'incontro con le parti, il mediatore sottoscrive un'apposita dichiarazione di imparzialità, indipendenza e neutralità e mancanza di cause di incompatibilità e aderisce al codice etico.
7. Ove si renda necessario e secondo quanto previsto dalla legge, il Responsabile dell'Organismo può individuare un co-mediatore che aiuti il mediatore nell'esercizio della sua funzione e, ove possibile, con funzione di consulente tecnico, senza oneri aggiuntivi per le parti.



8. Ciascuna parte può richiedere al Responsabile dell'Organismo, in base a giustificati motivi, la sostituzione del mediatore. Il Responsabile dell'Organismo, valutata la fondatezza e rilevanza dei motivi adottati, decide in merito. Nel caso in cui le funzioni di mediatore siano svolte dal Responsabile dell'Organismo, sull'istanza di sostituzione provvede il soggetto individuato quale sostituto del Responsabile.
9. Il mediatore collabora con il Responsabile dell'Organismo nella determinazione del valore della lite nei casi in cui tale valore risulti indeterminato, indeterminabile, o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima.

Art. 5 - CRITERI PER LA NOMINA DEI MEDIATORI

1. Presso il servizio di mediazione delle Camera di Commercio devono essere conservati, per ciascun mediatore, fascicoli informatici contenenti il curriculum dettagliato del professionista, gli attestati relativi ai corsi frequentati dallo stesso, le schede di valutazione dell'operato del mediatore.
2. Per ciascun mediatore il Responsabile predispone una scheda su supporto informatico relativa ai titoli di studio e professionali, alle specializzazioni eventualmente possedute, alle procedure gestite, ai corsi frequentati, sia relativamente alla competenza professionale che alle tecniche di mediazione e comunicazione. Il mediatore annualmente deve provvedere ad inviare alla Segreteria la documentazione necessaria all'aggiornamento del proprio fascicolo e della propria scheda.
3. Il Responsabile dell'Organismo di mediazione provvede a raggruppare per categorie i mediatori iscritti nell'elenco tenendo conto delle diverse aree di specifica competenza professionale nonché, all'interno di ciascuna di esse, del grado di competenza in materia di mediazione di ciascun mediatore.
4. Al fine di assicurare la rotazione dei mediatori e, nel contempo, di favorirne lo sviluppo delle competenze, per l'individuazione del mediatore viene di norma seguito il criterio della turnazione per ordine alfabetico. Le deroghe a tale principio possono essere motivate ai sensi del comma che segue, oppure per ragioni di economicità, con ricorso ai mediatori interni.
5. Ove, a giudizio del Responsabile, si tratti di controversia che presenta profili di alta difficoltà, si procede ad una designazione sulla base delle specifiche competenze professionali e del livello di esperienza del mediatore. Il Responsabile dell'Organismo valuta l'esperienza dei mediatori avendo riguardo non solo al numero di mediazioni svolte ma anche alla tipologia di conflitto (per esempio multiparte), al livello di conflitto raggiunto dalle parti, alla tipologia di mediazione da affidare (delegata, volontaria, obbligatoria). Deve essere oggetto di valutazione anche il continuo aggiornamento del mediatore.
6. Nei casi di cui al comma 5, al fine di procedere all'assegnazione dell'incarico, la Segreteria verifica quindi la disponibilità del soggetto o dei soggetti individuati come i più idonei a gestire la mediazione. Qualora siano individuati più mediatori ugualmente idonei, si procede con un criterio di turnazione, avendo riguardo sia al numero di incarichi assegnati ai mediatori nell'anno, sia al valore delle procedure precedentemente assegnate.
7. Le parti possono fornire una comune indicazione per la scelta del mediatore individuandolo tra quelli inseriti nell'Elenco dell'Organismo di mediazione.
8. E' facoltà della parte istante chiedere, in sede di presentazione della domanda, che il mediatore venga nominato fra gli avvocati inseriti nell'Elenco dell'Organismo di mediazione.
9. Sulla base degli accordi di cui all'art. 8 il mediatore, qualora se ne ravvisi l'opportunità, può essere individuato dal Responsabile dell'Organismo, con decisione motivata, anche negli elenchi di altri Organismi di mediazione.



Art. 6 - AVVIO DEL PROCEDIMENTO

1. Il procedimento di mediazione si attiva su istanza di parte:
 - a) quando si intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia che ha ad oggetto una delle materie previste dall'art. 5, comma 1-bis del d.lgs. 28/2010;
 - b) quando l'esperimento del procedimento di mediazione è disposto dal giudice ai sensi dell'art. 5, comma 2 del d.lgs. 28/2010;
 - c) sulla base di un'apposita clausola contrattuale;
 - d) in base alla volontà della parte.
2. Il procedimento si avvia attraverso il deposito di una domanda completa, secondo le modalità indicate sul sito istituzionale della Camera di commercio di Sondrio, nell'apposita sezione dedicata alla mediazione. Nella domanda devono essere indicati:
 - a. il nome dell'Organismo di mediazione;
 - b. le generalità ed i recapiti delle parti, unitamente ai documenti d'identità degli stessi, e degli eventuali difensori tecnici e/o consulenti;
 - c. l'oggetto della controversia;
 - d. le ragioni della pretesa;
 - e. il valore della controversia, sulla base dei criteri indicati nel codice di procedura civile;
 - f. la ricevuta dell'avvenuto pagamento delle spese di avvio, salvo specifiche esenzioni;
 - g. la dichiarazione di competenza territoriale dell'Organismo ovvero la volontà di derogarvi, nei casi ammessi dalla legge.
3. La Segreteria procede all'istruttoria della domanda presentata. Qualora la domanda si presenti incompleta rispetto agli elementi sopraindicati, oppure la parte istante non provveda al versamento delle spese di avvio, quando dovute, la Segreteria tiene in sospeso la domanda e invita la parte richiedente a provvedere al suo perfezionamento entro il termine di 7 giorni dal ricevimento della comunicazione, decorsi inutilmente i quali non si darà corso alla procedura.
4. Qualora il valore della lite risulti indeterminato, indeterminabile, o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'Organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di Euro 250.000,00, e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulti diverso, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.
5. Le parti possono depositare domande congiunte o contestuali.
6. La domanda può essere depositata anche nei confronti di più parti.
7. La Segreteria fissa la data dell'incontro preliminare tra le parti entro 30 giorni dal deposito della domanda, salvo diverso accordo tra le parti.
8. La sede dell'incontro di mediazione è presso la sede dell'Organismo o sue sedi distaccate regolarmente iscritte al Registro degli Organismi di mediazione.
9. La Segreteria comunica alle parti invitate la data dell'incontro preliminare con mezzo idoneo a dimostrarne l'avvenuta ricezione e trasmette loro copia della domanda di mediazione, fornendo le indicazioni necessarie per l'adesione telematica. Le parti, almeno 7 giorni prima dell'incontro, comunicano la propria adesione.
10. Ogni parte ha diritto di accesso agli atti del procedimento di mediazione: il diritto di accesso ha per oggetto gli atti depositati dalle parti nelle sessioni comuni oppure, per ciascuna parte, gli atti depositati nella propria sessione separata.
11. Qualora venga a mancare l'apposita abilitazione dell'Organismo successivamente al deposito della domanda, la Segreteria ne informa le parti e fornisce alle stesse l'elenco degli Organismi di mediazione abilitati presso cui potrà svolgersi il procedimento.



Art. 7 - INCONTRO PRELIMINARE

1. Le parti partecipano personalmente al primo incontro di cui all'art. 8, comma 1, del D.Lgs. 28/2010, di seguito indicato quale "incontro preliminare".
2. Il Sovrintendente procedurale disciplina i casi, oltre a quelli di mancata adesione, in cui le parti possono farsi sostituire con delega scritta da un proprio rappresentante informato dei fatti e munito dei necessari poteri. Quando la legge espressamente lo prevede, le parti devono farsi assistere da un avvocato, con oneri a proprio carico; possono comunque farsi assistere da un difensore tecnico o da un consulente di fiducia.
3. La Segreteria, a seguito di documentata richiesta e con il consenso di tutte le parti, può rinviare l'incontro preliminare.
4. L'incontro preliminare con il mediatore si svolge con l'obiettivo di chiarire alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione ed invitare le stesse ed i loro avvocati ad esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione. Detto incontro si conclude in ogni caso con la redazione di apposito verbale.
5. Nel caso in cui le parti decidano di non intraprendere la mediazione, il procedimento si conclude con un verbale in cui il mediatore dà atto unicamente delle presenze e della decisione delle parti di non intraprendere il tentativo di mediazione. In tal caso nulla è dovuto per le spese di mediazione.
6. Se, al termine dell'incontro preliminare, le parti decidono di procedere con la mediazione, il mediatore ne dà atto nell'apposito verbale. In tal caso le parti devono corrispondere le spese di mediazione in misura non inferiore alla metà e queste sono dovute in solido da ciascuna parte.
7. Nel caso di presenza di una sola parte il mediatore ne dà atto nel verbale.

Art. 8 - PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE

1. Le parti partecipano agli incontri di norma personalmente. In casi particolari debitamente motivati e disciplinati dal Sovrintendente procedurale, le parti possono farsi sostituire tramite apposita delega scritta da un proprio rappresentante informato dei fatti e munito dei necessari poteri.
2. Quando la legge espressamente lo prevede, le parti devono farsi assistere da un avvocato, con oneri a proprio carico; possono comunque farsi assistere da un difensore tecnico o da un consulente di fiducia.
3. Il mediatore conduce l'incontro senza formalità di procedura, sentendo le parti sia congiuntamente che separatamente. Il mediatore, d'intesa con le parti, può fissare eventuali incontri successivi al primo.
4. L'Organismo può avvalersi, anche per lo svolgimento di singole procedure, delle strutture, del personale, dei mediatori di altri Organismi, iscritti nell'apposito Registro istituito presso il Ministero della Giustizia, con i quali siano stati conclusi specifici accordi, il testo dei quali è pubblicato sull'apposita pagina internet dell'Organismo.
5. Su richiesta del mediatore, il Responsabile dell'Organismo individua un consulente tecnico seguendo le indicazioni fornite dallo stesso mediatore, sempre che tutte le parti siano d'accordo e si impegnino a sostenerne gli eventuali oneri in eguale misura, salvo diverso accordo. Il compenso del consulente tecnico sarà determinato sulla base del Tariffario stabilito per i consulenti tecnici del Tribunale e al pagamento dello stesso provvederanno direttamente le parti.



Art. 9 - ESITO DELL'INCONTRO DI MEDIAZIONE

1. Il verbale di accordo ed il verbale di mancato accordo sono documenti sottoscritti dal mediatore, dalle parti e dai loro avvocati, secondo quanto previsto dalla legge. Nel verbale il mediatore dà atto dell'esito dell'incontro ed, eventualmente, dell'impossibilità di una parte di sottoscriverlo o della mancata partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione.
2. Quando tutte le parti lo richiedono, il mediatore, formula una proposta di accordo. La proposta di conciliazione è comunicata alle parti per iscritto, tramite la Segreteria. Le parti fanno pervenire alla Segreteria, per iscritto ed entro sette giorni, l'accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata.
3. Salvo diverso accordo delle parti, la proposta non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento.
4. In caso di mancata adesione o partecipazione alla procedura di mediazione di una delle parti, il mediatore non può formulare la proposta.
5. Il verbale viene consegnato alle parti solo a seguito del versamento all'Organismo dell'intero importo delle spese di mediazione dovute.
6. Tutti gli oneri e obblighi derivanti dall'accordo raggiunto restano a carico delle parti.
7. Al termine del procedimento di mediazione la Segreteria consegna alle parti la scheda di valutazione di cui all'allegato D), che va considerato parte integrante del presente Regolamento.

Art. 10 – RISERVATEZZA

1. Il procedimento di mediazione è riservato e tutto quanto viene dichiarato nel corso dell'incontro, comprese eventuali motivazioni, non può essere registrato o verbalizzato.
2. Rispetto alle dichiarazioni rese ed alle informazioni acquisite nel corso di eventuali sessioni separate e salvo il consenso della parte da cui le dichiarazioni e le informazioni stesse provengano, il mediatore e coloro che siano eventualmente presenti sono tenuti alla riservatezza nei riguardi di tutti gli altri soggetti.
Parimenti, il mediatore, le parti e tutti coloro che intervengono all'incontro non possono divulgare a terzi i fatti e le informazioni apprese nel corso del procedimento di mediazione.
A tal fine, i soggetti, diversi dalle parti e dagli addetti della Segreteria, presenti all'incontro di mediazione, dovranno sottoscrivere apposita dichiarazione.
3. Le parti non possono utilizzare, nel corso di un eventuale successivo giudizio, arbitrato o procedimento contenzioso promossi dalle stesse parti in relazione al medesimo oggetto, anche parziale, iniziato, riassunto o proseguito dopo l'insuccesso della mediazione, le dichiarazioni e le informazioni apprese durante il procedimento di mediazione, salvo il caso in cui vi sia consenso della parte da cui provengono le informazioni e le dichiarazioni. Le parti non possono chiamare il mediatore, gli addetti della Segreteria e chiunque altro abbia preso parte al procedimento a testimoniare in giudizio o deferire il giuramento decisorio sui fatti e sulle circostanze di cui sono venuti a conoscenza in relazione al procedimento di mediazione.

Art. 11 - TIROCINIO ASSISTITO

1. La gestione dei tirocini assistiti avviene secondo i criteri specificati nell'allegato F) che costituisce parte integrante del presente Regolamento.



Art. 12 - ADEMPIMENTI E RESPONSABILITA' DELLE PARTI

1. Sono di esclusiva responsabilità delle parti:
 - a) la proponibilità della domanda, con riferimento alla materia ed alle ragioni della richiesta;
 - b) la qualificazione della natura della controversia;
 - c) la forma e il contenuto dell'atto con cui la parte conferisce delega al proprio rappresentante nei casi particolari di cui agli articoli 7 e 8 del presente Regolamento;
 - d) l'indicazione del valore della controversia;
 - e) l'individuazione dei soggetti nei confronti dei quali la domanda viene presentata;
 - f) l'individuazione della competenza territoriale.
2. L'Organismo non può essere comunque ritenuto responsabile di eventuali decadenze o prescrizioni, conseguenti a:
 - a) mancata o ritardata effettuazione delle comunicazioni rispetto agli adempimenti non riconducibili alla responsabilità dell'Organismo;
 - b) imprecisa, inesatta o mancata individuazione dell'oggetto della domanda e del diritto tutelato ad opera dell'istante.
3. In entrambi i casi di cui alle precedenti lettere a) e b), uniche responsabili sono le parti interessate. Ai fini interruttivi dei termini di decadenza o di prescrizione è fatta salva la possibilità, per la parte istante, di effettuare a propria cura la comunicazione del deposito della domanda di mediazione, anche senza l'indicazione della data dell'incontro di mediazione.

ALLEGATO A): Indennità del servizio di mediazione e criteri di determinazione

ALLEGATO B): Codice Etico per i mediatori

ALLEGATO C): La mediazione secondo le modalità telematiche

ALLEGATO D): Scheda per la valutazione del Servizio di Mediazione

ALLEGATO E): Standard per la formazione e la selezione dei mediatori

ALLEGATO F): Il tirocinio assistito e fac-simile scheda per la valutazione del Tirocinante